



COLLEGIO DI COORDINAMENTO- DEC. N. 8089/2021 – PRES. LAPERTOSA – REL. VASCELLARO

Strumenti di pagamento – revoca dell'utilizzo – segnalazione in CAI – assenza di preavviso - illegittimità (cod. civ., artt.1226, 2056, 2697; l. n. 386/1990, art. 10 ter).

In difetto del preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell'art.10 ter della legge n. 386/1990; l'illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova. (MDC)

FATTO

1-Parte ricorrente, dopo aver esperito invano la fase di reclamo, adiva il Collegio di Roma deducendo di essere titolare di una carta di credito associata a un conto corrente bancario acceso presso l'intermediario, regolarmente utilizzata fino a novembre 2019, allorché la resistente comunicava il recesso dalla relativa convenzione in considerazione di un presunto utilizzo scorretto dello strumento di pagamento, con conseguente segnalazione presso la CAI; ad avviso della parte ricorrente tale recesso sarebbe ingiustificato, in quanto il saldo della carta di credito non avrebbe mai superato la soglia extra fido.

Chiedeva, pertanto, l'immediato ripristino del rapporto inerente l'utilizzo della carta di credito attraverso l'emissione di un nuovo strumento di pagamento, l'immediata cancellazione di ogni eventuale segnalazione nella Centrale Rischi Interbancaria



(CAI), il risarcimento del danno in conseguenza della privazione della carta di credito e dell'illegittima segnalazione, nonché la rifusione delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) preliminarmente, l'indeterminatezza delle pretese risarcitorie della ricorrente, in spregio delle norme in materia di onere della prova; 2) nel merito, che la ricorrente avrebbe aperto un rapporto di conto corrente nel 2007, con contestuale rilascio in suo favore di una carta di credito, e successivamente, nel 2016, avrebbe chiesto un affidamento di € 3.000,00; tuttavia, da gennaio 2018 e fino al 3 ottobre 2019 (data del recesso), la ricorrente era rimasta inadempiente agli obblighi su di lei gravanti, sconfinando ripetutamente rispetto all'affidamento e provvedendo con ritardo a ripianare la sua esposizione (da uno a sei giorni dopo che la stessa veniva rilevata per effetto dell'addebito del saldo di carta di credito). All'uopo, produceva in atti il dettaglio di tutti gli scoperti transitati sul conto corrente della ricorrente e del momento del loro ripianamento ad opera della stessa; 3) di aver proceduto, in applicazione delle condizioni economiche e giuridiche relative alla carta di credito, in data 3 ottobre 2019, a recedere dalla relativa convenzione, rendendo altresì edotta la ricorrente della conseguente segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata, attesa la legittimità della propria condotta, il rigetto dello stesso.

Con successive repliche, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, rilevando come gli inadempimenti contestati dalla resistente si riferissero, in realtà, a meri ritardi "sporadici e di trascurabile entità sia economico-quantitativa, sia temporale", sempre tollerati dall'intermediario e sottolineando comunque la genericità della revoca; con riferimento alla richiesta risarcitoria, assumeva che la prova del danno fosse in re ipsa e che, pertanto, potesse essere quantificato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 cod. civ.

L'intermediario, infine, in sede di controrepliche, si riportava a quanto già dedotto ed insisteva per il rigetto del ricorso.

2-Il Collegio remittente, nella seduta del 27/11/2020, rilevava, che, per effetto del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di



pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2”), è stato introdotto nella legge 15 dicembre 1990, n. 386 l’art. 10 ter (Preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito) e che, a seguito dell’entrata in vigore della succitata novità, si è registrata una disomogeneità di orientamenti tra i vari Collegi territoriali dell’Arbitro Bancario Finanziario con particolare riferimento alle conseguenze della violazione dell’art. 10 ter della legge n. 386/1990 e, quindi, all’assenza di preavviso in ordine alla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento, segnatamente con riguardo alle conseguenze sulla intervenuta segnalazione nella CAI.

3-Pertanto, in relazione al mutato contesto normativo ed al fine di evitare il persistere di orientamenti non omogenei, il Collegio ABF di Roma, territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso in questione, con ordinanza n.2172 del

27 /01/2021, rimetteva il procedimento avanti a questo Collegio.

DIRITTO

1-La fattispecie posta all’attenzione del Collegio concerne l’asserita illegittimità del recesso da una convenzione di carta di credito comunicato dall’intermediario in conseguenza di un uso scorretto dello strumento di pagamento e della segnalazione dal medesimo intermediario effettuata nella Centrale di Allarme Interbancaria, nonché le ulteriori pretese che la ricorrente ne fa scaturire.

In proposito, il D.M. 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), all’art.7 (Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento), così stabilisce: “I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di



pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate”.

Ed ancora, l’art. 8 del Regolamento del Governatore della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 stabilisce che la segnalazione è dovuta dagli emittenti nello stesso giorno in cui è disposta la revoca dall’utilizzo di una carta di pagamento.

L’intermediario, in sede di controdeduzioni, deduce e fornisce la prova dei reiterati superamenti del limite dell’affidamento e del ritardo del cliente nel ripianare la sua esposizione.

Parte ricorrente, d’altra parte, in sede di repliche, non contesta specificamente gli inadempimenti elencati, ma si limita ad una generica valutazione degli stessi in termini di sporadicità e trascurabilità, assumendo che “tali lievi ritardi nella copertura della provvista sono stati, nel corso del rapporto ultradecennale con la cliente, costantemente tollerati dalla Banca”.

Premesso, per quanto possa occorrere, che la giurisprudenza dell’ABF è pacifica nel ritenere l’insindacabilità del recesso dell’intermediario nei contratti di durata, salvo in ogni caso il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (ex multis, Collegio di Roma, decisione n.15035/2020), va peraltro osservato la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta appare legittima nei suoi presupposti sostanziali, dal momento che gli inadempimenti addebitati alla cliente risultano fattualmente incontestati.

2- Senonché il Collegio remittente, accertata la legittimità della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di credito, prende in considerazione la doglianza della ricorrente in ordine all’illegittimità della sua segnalazione in CAI, ad opera dell’intermediario, per effetto della suddetta revoca.

Ed infatti la ricorrente lamenta il grave pregiudizio costituito dalla avvenuta segnalazione, chiedendone l’immediata cancellazione.



Ma l'intermediario, facendo riferimento alla decisione n.7402/18, così deduce: "(...) ai fini della segnalazione della revoca di carte di pagamento nel registro CAI, rileva che non sia necessario l'invio di alcun preavviso al soggetto segnalato e che non esiste alcun obbligo di cancellazione, a carico dell'intermediario, in caso di successivo pagamento del debito da parte del titolare della carta".

E' agevole ritenere, pertanto, che il thema decidendum del procedimento in parola, così come cristallizzato dalle allegazioni delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, si identifichi, di fatto, anche nell'ulteriore profilo della illegittima iscrizione nella CAI.

Tanto premesso, va rammentato, in tema di iscrizione in CAI, che è in vigore, dal

13 gennaio 2018, la normativa nazionale di recepimento della Direttiva UE/2015/2366 (c.d. PSD2) sui sistemi di pagamento, la quale prevede uno specifico obbligo di preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e di iscrizione in CAI. Ora, poiché il nuovo art. 10-ter della l. n. 386 del 1990, che prevede tali obblighi, è stato inserito dal d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017 (decreto di recepimento della sopracitata Diretta UE), in vigore, come detto, dal 13 gennaio 2018, lo stesso risulta applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie.

La norma in parola dispone: «[...] Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso [...]».



La ratio della norma è, evidentemente, quella di consentire al cliente di attivarsi al fine di adempiere agli obblighi su di lui gravanti, così da evitare di incorrere nelle conseguenze negative della iscrizione.

Ora, nella fattispecie, risulta che l'intermediario ha comunicato il recesso unilaterale dal rapporto di carta mediante raccomandata a.r. inviata alla parte ricorrente in data 3 ottobre 2019; tale comunicazione, però, non contiene il necessario preavviso di cui all'art.10 ter della legge n. 386 del 15 dicembre 1990. Non v'è dubbio, quindi, che, in difetto di preavviso, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in violazione dell'art.10 ter.

3-Ciò premesso, venendo al punto della questione che ha dato causa

all'ordinanza di rimessione, questo Collegio ritiene di non condividere la paventata disomogeneità di orientamenti tra i vari Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario Finanziario in relazione alle conseguenze della violazione dell'art. 10 ter della legge n. 386/1990, con particolare riguardo alle conseguenze sulla intervenuta segnalazione in CAI; al contrario, registra una sostanziale uniformità di decisioni dei Collegi territoriali laddove risulti applicabile, *ratione temporis*, il disposto dell'art.10 ter della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.

Risulta pacifico, infatti, che, nel caso di violazione della norma di cui all'art. 10 ter della legge n. 386/1990, l'illegittimità della segnalazione faccia discendere non solo l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa ma anche, eventualmente, conseguenze in termini risarcitori, ove sia fornita la prova del danno (in termini, *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 11809/2020; Collegio di Milano, decisioni nn.12600/2020 e 13859/2020, Collegio di Palermo, decisione n.1540/2019).

D'altra parte, se è vero com'è vero che la mancanza del preavviso di cui all'art. 10 ter della legge n. 386/1990 rende illegittima la revoca dello strumento di pagamento, l'iscrizione del soggetto nella CAI, che costituisce emanazione diretta e necessaria della revoca, non può



che risultare essa stessa illegittima e venire travolta, con il conseguente obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa.

4- Dall'accertamento dell'illegittimità della revoca, parte ricorrente fa discendere l'ulteriore domanda di ripristino del rapporto inerente l'utilizzo della carta di credito attraverso l'emissione di un nuovo strumento di pagamento.

Tale domanda, come coerentemente motivato nell'ordinanza di rimessione, risulta però inammissibile.

Deve infatti ritenersi che non sussiste alcun obbligo in capo all'intermediario di ripristinare un rapporto contrattuale o comunque, più in generale, di contrarre, rientrando tale scelta nella valutazione del merito creditizio, riconducibile alla sfera dell'autonomia imprenditoriale degli intermediari; sicché, salvo il caso in cui venga in rilievo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la valutazione del merito creditizio costituisce prerogativa assoluta dell'istituto erogante, rientrando nell'esercizio dei propri poteri discrezionali la scelta se addivenire o meno alla conclusione del contratto, ovvero alla sua prosecuzione (in termini, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 566/2017)

5-Il Collegio, infine, condivide e fa propria la motivazione del Collegio remittente in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Parte ricorrente, infatti, si limita a chiedere genericamente il ristoro dei danni asseritamente derivanti dall'impossibilità di accedere al credito e dalla lesione alla propria reputazione di buon pagatore senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio a sostegno della propria pretesa, in violazione dei principi relativi alla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.

Sul punto, l'orientamento costante di questo Collegio ritiene che: "(...) nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui



sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione (...)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).

Ne’ è possibile fare ricorso, in via suppletiva, alla liquidazione equitativa del danno, in quanto “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (...) presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).

6- La domanda va quindi accolta solo in parte, come indicato nel dispositivo, mentre sulla questione di diritto sottoposta all’esame di questo Collegio, va enunciato il seguente principio:

“In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”.

P. Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario si adoperi per la cancellazione della contestata segnalazione in CAI. Respinge le ulteriori pretese (...omissis...).